

ORDINANZA DELLA SINDACA

Numero: ORD/2026/00054

Del: 02/04/2026

Proponente: E.Q. Igiene Pubblica, Ambientale e Vivibilità Urbana

OGGETTO: Provvedimenti per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori e, in particolare, da zanzara tigre (*Aedes albopictus*) e da zanzara comune (*Culex spp.*)

LA SINDACA

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori e, in particolare, della zanzara tigre (*Aedes albopictus*) e della zanzara comune (*Culex spp.*);

Considerato che nel corso delle estati precedenti, sul territorio nazionale, si sono manifestati casi di malattie virali trasmesse da insetti vettori, che hanno provocato locali situazioni di criticità sanitaria derivanti dall'ulteriore diffusione legata alla presenza delle zanzare;

Ritenuto, per quanto sopra, che per garantire l'incolumità dei cittadini è indispensabile provvedere alla regolamentazione e all'imposizione di prescrizioni idonee a contenere il fenomeno alle condizioni di minore impatto per la salute;

Visto l'ultimo "Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025";

Vista la proroga del "Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025" fino al 31/12/2026 di cui all'Intesa n. 245/CSR del 18/12/2025 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Viste la DGRT n. 582 del 23/5/2022 di approvazione del "Piano di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi nella Regione Toscana" e la DGRT n. 411 del 18/04/2023 di approvazione del "Piano regionale di sorveglianza West Nile Disease, Usutu ed altre Arbovirosi";

Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario pubblico relativi alla sorveglianza e al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare e che, pertanto, è necessario rafforzare la lotta alle zanzare, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

Considerata la necessità che le suddette misure preventive si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, agli amministratori condominiali, nonché, in particolare, alle imprese e ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai e altre attività produttive e commerciali che possano dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

Ritenuto di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento oltre il periodo di maggiore attività vettoriale 1 giugno/31 ottobre e, quindi, ai mesi di aprile/maggio e novembre in base agli andamenti climatici);

Evidenziato, inoltre, che la lotta agli esemplari adulti è da considerare solo in via straordinaria, inserita all'interno di una logica di lotta integrata e mirata su siti specifici, dove i livelli di infestazione hanno superato la ragionevole soglia di sopportazione; che la lotta integrata si basa prioritariamente sulla gestione del territorio e l'eliminazione dei focolai di sviluppo larvale, sulle azioni utili a prevenirne la formazione, sull'applicazione di metodi larvicidi; che l'intervento adulticida non deve essere considerato mezzo da adottarsi a calendario ma sempre e solo a seguito di comprovata presenza di elevata densità del vettore (superamento di soglie di intervento) dopo attenta indagine ambientale e autorizzazione del Dipartimento della Prevenzione delle Aziende USL territorialmente competenti; che l'immissione nell'ambiente di sostanze tossiche è da considerare essa stessa una fonte di rischio per la salute pubblica e che comporta un impatto non trascurabile e vada, quindi, gestita in modo oculato ed efficace;

Visti

- il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il Reg. UE 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;

ORDINA

a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento fino al 30 novembre 2026:

A) a tutti i cittadini e ai soggetti pubblici e privati, agli amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive, proprietari, affittuari e in generale a tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità di abitazioni o aree aperte, anche inutilizzate, dove si possono creare raccolte

di acqua meteorica o di altra provenienza, di:

1. evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti (compresi terrazzi, balconi e lastrici solari) di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana, ed impedire qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
2. procedere, ove si tratti di contenitori o bidoni non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, evitando di scaricare l'acqua nei tombini;
3. impedire la formazione di ristagni d'acqua su teloni plastici o qualsiasi altra superficie concava;
4. evitare di lasciare giochi e piscine gonfiabili e simili con acqua stagnante per più di 5 giorni;
5. provvedere al controllo ed alla pulizia periodica delle gronde e degli scarichi pluviali;
6. evitare ogni raccolta d'acqua in caso di annaffiatura di piante a vaso e fioriere (i sottovasi devono essere controllati e svuotati e/o lasciati asciugare almeno ogni 5 giorni);
7. pulire fontane e vasche ornamentali da eventuali ostruzioni;
8. svuotare fontane, vasche e piscine non in esercizio o procedere ad idoneo trattamento anti-larvale;
9. trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque;
10. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
11. provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte, improduttive e/o inutilizzate, al regolare sfalcio della vegetazione, con cadenza congrua in ragione dello sviluppo vegetativo;

B) a tutti i conduttori di orti, di:

1. eseguire l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
2. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione

di raccolte d'acqua in caso di pioggia;

3. chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta ermetica o con rete zanzariera gli eventuali serbatoi d'acqua;

C) ai proprietari e responsabili, o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità, di depositi e attività industriali/artigianali/commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di pneumatici e materiali di recupero, di:

1. adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;

2. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione larvicida da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;

D) ai responsabili delle aree di cantiere, di:

1. evitare raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;

2. sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;

3. provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;

4. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione larvicida da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;

E) a tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, depositi/esercizi di commercio di piante e fiori ed attività similari, aziende agricole, di:

1. eseguire l'annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua; in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso;

2. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;

3. chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi o con reti zanzariere gli eventuali serbatoi d'acqua;

4. eseguire adeguate verifiche e attuare una lotta antilarvale correttamente programmata al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare autoctone e l'introduzione di zanzare di specie

esotiche;

F) all'interno dei cimiteri di:

1. non lasciare vasi e sottovasi pieni di acqua;
2. non lasciare nelle aree scoperte contenitori vuoti (annaffiatoi e simili) che potrebbero riempirsi di acqua piovana (questi vanno rimossi o conservati capovolti);
3. non ostruire le fontane dei cimiteri con fiori o altri residui;
4. riempire i vasi con materiale inerte (sabbia, terra, argilla espansa, ecc.) che costituisce un ottimo sostegno per i fiori stessi ed evitano la presenza di acqua stagnante, in caso di utilizzo di fiori secchi o di plastica;
5. trattare l'acqua del vaso con prodotti larvicidi ad ogni ricambio, in caso di utilizzo di fiori recisi;

DISPONE

- che, in presenza di casi accertati di malattie virali trasmesse da zanzare con associati rischi sanitari, il Comune provvederà, su indicazione del Dipartimento della Prevenzione della Azienda USL territorialmente competente, all'emissione di apposita Ordinanza Contingibile e Urgente per l'esecuzione dei trattamenti (larvicidi ed adulticidi) in aree pubbliche e private;
- che i trattamenti adulticidi, al di fuori delle emergenze sanitarie di cui sopra, debbano essere eseguiti solo in casi straordinari o di necessità, a seguito di comprovata presenza di elevata densità del vettore (superamento di soglie di intervento), dopo attenta indagine ambientale ed entomologica e previa autorizzazione del Dipartimento della Prevenzione della Azienda USL territorialmente competente;
- che, in ogni caso, tali trattamenti non dovranno mai essere programmati a calendario;
- che, in aggiunta a quanto innanzi, nel caso di installazione e uso di un impianto automatico di distribuzione di prodotti contro le zanzare (adulticidi e prodotti insetto-repellenti), il proprietario deve utilizzare esclusivamente prodotti biocidi o PMC regolarmente autorizzati come adulticidi e/o insetto repellenti che riportino in etichetta la possibilità di impiego in sistemi di irrorazione automatica, rispettando puntualmente tutte le indicazioni riportate in etichetta;
- che l'impianto dovrà essere facilmente identificabile con cartelli di avvertimento se posizionato in prossimità/ a confine di altra proprietà e/o adiacente a percorsi pedonali accessibili e/o in luoghi accessibili al pubblico;
- che dovrà essere rispettato l'obbligo di informazione nei confronti del vicinato;
- che dovrà essere peraltro garantita anche una adeguata "distanza di sicurezza" tra la zona irrorata dall'insetticide e il vicinato al fine di evitare un indebito rischio di esposizione a tali prodotti soprattutto nei confronti di persone vulnerabili;

- che, qualora nell'impianto automatico di distribuzione si utilizzassero prodotti adulticidi, fermi restando i presupposti di straordinarietà e necessità di cui sopra, si dovrà inoltre sottostare agli obblighi e alle misure di mitigazione del rischio previste per tutti gli interventi adulticidi. In particolare:

- effettuare i trattamenti nelle ore crepuscolari – notturne, o nelle prime ore del mattino;
- evitare che persone e animali vengano a contatto con l'insetticida irrorato allontanandoli dalla zona del trattamento prima di iniziare l'irrorazione;
- accertarsi della avvenuta chiusura di porte e finestre;
- non direzionare la nube irrorata su alberi da frutta, e non irrorare qualunque essenza floreale, erbacea, arbustiva ed arborea durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi, nonché sulle piante che producono melata;
- in presenza di apiari nell'area che s'intende trattare o nelle aree limitrofe alla stessa, entro una fascia di rispetto di almeno 300 m, l'apicoltore deve essere avvisato con un congruo anticipo, in modo che possa provvedere a preservarle con le modalità che riterrà più opportune;
- coprire, o lavare dopo il trattamento, arredi e suppellettili presenti nel giardino;
- non irrorare laghetti, vasche e fontane contenenti pesci o che servano da abbeveratoio per animali di ogni genere, oppure provvedere alla loro copertura con appositi teli impermeabili prima dell'inizio dell'intervento;
- non irrorare il prodotto insetticida in aree coltivate;

AVVERTE

- che la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui queste sono state riscontrate;

- che, fatte salve le ulteriori azioni di carattere penale, in applicazione alle disposizioni di cui alla Legge 26.11.1981 n. 689 e s.m.i., alla L.R. 28.12.2000 n. 81 e all'art. 7-bis D.Lgs. n. 267/2000, le violazioni alla presente ordinanza sono soggette a una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 (pagamento entro 60 giorni: € 50,00);

DISPONE

- che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Firenze;

- che il presente provvedimento venga trasmesso per quanto di competenza al Comando di Polizia Locale di Firenze e all'Azienda USL Toscana Centro;

INFORMA

- che le istruzioni per eseguire i trattamenti in proprio sono distribuite presso l'U.R.P. del Comune di

Firenze e sono consultabili sul sito del Comune di Firenze;

- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Toscana, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima pubblicazione.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva.

Firenze, lí 02/04/2026

Sottoscritto digitalmente da

La Sindaca

Sara Funaro

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.



Data Esecutivita': 02/04/2026

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Sara Funaro il 02/04/2026

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Si attesta che la presente copia di n. 8 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 08/04/2026